



TRIBUNALE DI PESCARA



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA**

Aggiornamento del Protocollo d'intesa del 25.03.2021 tra il Tribunale di Pescara e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara per la gestione telematica dei fascicoli in materia fallimentare.

Premesso che:

In data 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo “Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza” (CCII), approvato con il d.lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14.

Tale nuovo corpus normativo introduce una serie di disposizioni che incrementano il flusso informativo dal Tribunale Civile - Sezione Procedure Concorsuali all’Ufficio di Procura, destinatario di plurime comunicazioni nonché legittimato a proporre il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza (art. 38, comma 1, CCII) e ad intervenire in tutti i procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza (art. 38, comma 3, CCII).

In particolare, per effetto delle disposizioni contenute nel Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, la Cancelleria del Tribunale dovrà dare comunicazione alla Procura della Repubblica dei seguenti atti:

- 1) ricorso per la concessione di misure protettive e cautelari (art. 19 CCII) e ricorso per le autorizzazioni del Tribunale (art. 22 CCII), nell’ambito della Composizione Negoziata della Crisi, al fine di consentire al P.M. di intervenire nel procedimento, come previsto dal combinato disposto degli artt. 12 e 38 CCII;
- 2) ricorso per l’omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies CCII (la comunicazione al P.M. è espressamente prevista dal secondo comma di tale disposizione);
- 3) rilevazione dell’insolvenza da parte del Giudice nel corso di un procedimento (art. 38, comma 2, CCII);
- 4) ricorso per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale presentati dal debitore; in forza dell’art. 40, comma 3, CCII, dovranno, pertanto, essere comunicati al P.M. tutti i ricorsi del debitore che determinino l’apertura di un procedimento unitario, e dunque:
 - a. ricorso per l’apertura di una liquidazione giudiziale;
 - b. ricorso per l’ammissione e l’omologazione di un concordato preventivo;
 - c. ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione (artt. 57 ss. CCII);
 - d. ricorso per l’omologazione di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (artt. 64-his ss. CCII);
 - e. ricorso per l’apertura di una liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), in

forza del rinvio da parte dell'art. 270, comma 5, CCII alle norme sul procedimento unitario in quanto compatibili;

- 5) **ricorso per l'apertura di una liquidazione giudiziale o di una liquidazione controllata presentati da un creditore**, al fine di consentire al P.M. di intervenire nel procedimento (art. 38, comma 2, CCII), e di manifestare la volontà di proseguirlo in caso di rinuncia alla domanda da parte del creditore ricorrente (art. 43, comma 1, CCII);
- 6) **decreto di fissazione dell'udienza ex art. 47, comma 4, CCII per l'accertamento della mancanza delle condizioni** per l'apertura del concordato preventivo;
- 7) **comunicazione del Commissario giudiziale su atti di frode** (art. 106 CCII);
- 8) **informativa del Curatore** (art. 130, comma 1, CCII);
- 9) **relazione particolareggiata del Curatore** (art. 130, comma 4, CCII);
- 10) **ulteriori segnalazioni di possibile rilevanza per il P.M.** da parte del Tribunale, del Giudice delegato o dei Professionisti;
- 11) **altri atti (sentenze e decreti) di cui è prevista la comunicazione**, nelle forme di cui all'art. 45 CCII.

È lecito, pertanto, prevedere che il flusso informativo dal Tribunale alla Procura della Repubblica sia destinato ad aumentare in modo significativo per effetto delle disposizioni citate; a ciò deve aggiungersi l'atteso incremento delle procedure concorsuali riconducibile all'attuale contesto socio-economico nonché l'effetto derivante dalla previsione di misure premiali a tutela dell'imprenditore che favorisca l'emersione tempestiva della crisi (cfr. art. 25-bis CCII).

È necessario pertanto aggiornare il Protocollo d'intesa tra Tribunale e Procura della Repubblica sottoscritto in data 31.05.2021, ed attualmente in vigore, con il presente Protocollo.

Il Tribunale di Pescara e la Procura della Repubblica di Pescara;

sentiti, il Coordinatore dei Giudici della sezione concorsuale ed i giudici delegati;

sentiti i Sostituti Procuratori della sezione criminalità economica;

tenuto conto delle linee guida del Consiglio Superiore della magistratura in tema di buone prassi in materia di procedure concorsuali che si allegano;

tenuto conto delle indicazioni provenienti dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione con atto del 12.12.2022 che si annette;

ritenuto, quindi, che per assicurare il tempestivo ed efficace svolgimento delle indagini preliminari e la ragionevole durata dei processi penali inerenti profili di responsabilità penale nell'ambito delle procedure concorsuali — anche al fine di presentare l'effettiva possibilità del curatore di costituirsi parte civile in relazione ai limiti temporali di durata delle procedure concorsuali — si debba attuare un rapido e tempestivo scambio di informazioni tra i due uffici;

ritenuto quindi che l'oggetto del protocollo di intesa sia, in primo luogo, la **gestione**

condivisa telematica dell'impulso e dell'intervento del Pubblico Ministero nelle procedure concorsuali ai sensi dei commi primo e terzo dell'art. 38 C.C.I.I.;

ritenuta che l'ulteriore oggetto del protocollo di intesa sia la rilevazione, ai sensi del comma secondo dell'art. 38 del CCII, dell'insolvenza nel corso dei procedimenti diversi da quelli di liquidazione giudiziale;

considerato invece che regole inerenti il contenuto delle relazioni (anche ai sensi dell'art. 130 C.C.I.I.) dei curatori e degli altri organi sono oggetto delle **linee guida redatte di intesa tra la sezione concorsuale del Tribunale e la sezione criminalità**

stipulano il seguente protocollo di intesa:

ART. 1 - SEGNALAZIONE DELL' INSOLVENZA, ART. 38 COMMA 2 CCII

1.1 SEGNALAZIONE AL PM

Il Giudice segnala alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara situazione di insolvenza in accertamento dell'imprenditore emersa nel corso dei procedimenti e dei processi, indicando sommariamente ove possibile gli indici della stessa, **con conseguente automatica autorizzazione alla consultazione degli atti e all'acquisizione di copia del procedimento**, sia a mezzo Consolle Civile che eventualmente cartaceo.

- La cancelleria del Tribunale trasmette la segnalazione apponendo sempre il campanello di "allarme".
- L'Ufficio Affari Civili della Procura, pervenuto l'atto, trasmette immediatamente l'atto stampato al Procuratore Aggiunto che valuterà l'iscrizione di un modello 45.
- Successivamente, l'Ufficio Iscrizione Notizie di Reato comunicherà all'Ufficio Affari civili il PM titolare del modello 45 e indicherà nelle note a SICP il numero di UAC ;
- L'Ufficio Affari Civili provvederà ad assegnare il procedimento in Consolle civile allo stesso titolare del mod. 45, nonché ad appone sulla copertina il numero UAC.
- L'Ufficio Affari Civili comunica alla Cancelleria Concorsuale il nominativo del sostituto assegnatario del modello 45 con un allegato al parere trasmesso da SICID a SICIED;
- Il Tribunale attribuisce automaticamente al sostituto la visibilità (senza altra autorizzazione) così acquisendo la visibilità degli allegati del fascicolo.
- Gli atti successivi trasmessi dalla sezione fallimentare del Tribunale all'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica relativi a quella procedura saranno automaticamente assegnati al PM titolare del fascicolo mod 45/ mod 21

ART. 2 - RICORSI

2.1. RICORSI DEL DEBITORE

Ai sensi del comma 3 dell'art. 40 CCII sono trasmessi automaticamente a cura della cancelleria (*) i ricorsi per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale presentati dal debitore che determinino l'apertura di un ***procedimento unitario***.

Pertanto, vanno trasmessi:

- a) Ricorso per l'apertura di una liquidazione giudiziale
 - b) ricorso per l'ammissione e l'omologazione di un concordato preventivo;
 - c) ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione (artt. 57 ss. CCII);
 - d) ricorso per l'omologazione di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (artt. 64-bis ss. CCII);
- La cancelleria del Tribunale trasmette solo il ricorso (senza allegati). Non si appone il campanello di "allarme".
 - L'Ufficio Affari Civili della Procura, pervenuto l'atto, trasmette immediatamente l'atto stampato al Procuratore Aggiunto che valuterà l'iscrizione di un modello 45.
 - Successivamente, l'Ufficio Iscrizione Notizie di Reato comunicherà all'Ufficio Affari civili il PM titolare del modello 45 e indicherà nelle note a SICP il numero di UAC ;
 - L'Ufficio Affari Civili provvederà ad assegnare il procedimento in Consolle civile allo stesso titolare del mod. 45, nonché ad appone sulla copertina il numero UAC.
 - L'Ufficio Affari Civili comunica alla Cancelleria Concorsuale il nominativo del sostituto assegnatario del modello 45 con un allegato al parere trasmesso da SICID a SICIED;
 - Il Tribunale attribuisce automaticamente al sostituto la visibilità (senza altra autorizzazione) così acquisendo la visibilità degli allegati del fascicolo.
 - Gli atti successivi trasmessi dalla sezione fallimentare del Tribunale all'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica relativi a quella procedura saranno automaticamente assegnati al PM titolare del fascicolo mod 45/ mod 21

2.2 - RICORSI DEI CREDITORI DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Per garantire le facoltà del P.M. di cui agli di **intervenire nei procedimenti concorsuali** (artt. 38, comma 3, CCII) e di **impugnare i decreti di archiviazione per rinuncia al ricorso** per liquidazione giudiziale (artt. 43 comma 1, CCII) si prevede la trasmissione al P.M. solo su segnalazione del G.D, ex art. 38 comma 2 dei ricorsi dei creditori per l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale e per l'apertura della liquidazione controllata avverso l'imprenditore.

In particolare, si stabilisce l'onere di trasmettere (*) da parte dei G.D. con indicazione ***"ai sensi del comma 2 dell'art. 38 CCII in esecuzione del protocollo Tribunale/Procura"*** soltanto i ricorsi in relazione ai quali emerga una situazione di allarme, ad esempio, per il numero dei possibili licenziamenti ovvero per il numero dei creditori coinvolti ovvero per l'importo della debitoria erariale.

- Nelle ipotesi di cui sopra la cancelleria del Tribunale trasmette con il flag “**parere**” non si appone il campanello di urgenza.
- L'Ufficio Affari Civili della Procura, pervenuto l'atto, trasmette immediatamente l'atto stampato al Procuratore Aggiunto che valuterà l'iscrizione di un modello 45.
- Successivamente, l'Ufficio Iscrizione Notizie di Reato comunicherà all'Ufficio Affari civili il PM titolare del modello 45 e indicherà nelle note a SICP il numero di UAC ;
- Ufficio Affari Civili provvederà ad assegnare il procedimento in Consolle civile allo stesso titolare del mod. 45, nonché ad appone sulla copertina il numero UAC.
- L'Ufficio Affari Civili comunica alla Cancelleria Concorsuale il nominativo del sostituto assegnatario del modello 45 con un allegato al parere trasmesso da SICID a SICIED;
- il Tribunale attribuisce automaticamente al sostituto la visibilità (senza altra autorizzazione) così acquisendo la visibilità degli allegati del fascicolo.
- Gli atti successivi trasmessi dalla sezione fallimentare del Tribunale all'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica relativi a quella procedura saranno automaticamente assegnati al PM titolare del fascicolo mod 45/mod 21

2.3. RICORSI DEL PUBBLICO MINISTERO

Come già rilevato in seno al Protocollo siglato in data 31.05.21, si conferma che il *software* Consolle del P.M. non consente, allo stato, l'iscrizione a ruolo telematica da arte del PM. In attesa della risoluzione con apposita correzione del software, il Sostituto Procuratore titolare del fascicolo penale depositerà il Ricorso e gli allegati per il tramite dell'Ufficio Affari Civili che, previa iscrizione in apposito **Registro dei Ricorsi**, con Posta Elettronica Certificata alla Cancelleria Fallimentare.

Da questo momento l'ulteriore scambio (*) di atti avverrà telematicamente.

- La cancelleria concorsuale del Tribunale al momento dell'iscrizione del ricorso del PM concede la visibilità al Sostituto proponente il ricorso al quale sarà sempre abbinato ogni fascicolo eventualmente aperto nei confronti del debitore, ed in particolare quello per la liquidazione giudiziale.
- Quindi la cancelleria concorsuale comunicherà il numero del fascicolo all'Ufficio Affari Civili e al sostituto assegnatario tramite PEC all'indirizzo ufficioaffaricivili.procura.pescara@giustizia.it .
- Ufficio Affari Civili provvederà ad annotare tale numero nel registro dei Ricorsi del PM e ad assegnare il procedimento stesso in Consolle civile al PM proponente il Ricorso

ART. 3 - ALTRI ATTI DA TRASMETTERE

3.1. RICORSI E DECRETI TRASMESSI ANCHE ANCHE AI SENSI DELL'ART. 45 CCII

Sono trasmessi automaticamente a cura della cancelleria:

- a) ricorso per l'omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio come previsto dall'art. 25-sexies CCII, comma 2;
- b) decreto di fissazione dell'udienza ex art. 47, comma 4, CCII per l'accertamento

- della mancanza delle condizioni per l'apertura del concordato preventivo;
- c) decreti di apertura delle procedure concorsuali inerenti le imprese;
 - d) tutti gli altri atti (sentenze e decreti) di cui è prevista la comunicazione, nelle forme di cui al l'au. 45 CCII;

- La cancelleria concorsuale del Tribunale trasmette con il flag "altro". Non si appone il campanello dell'urgenza salva specifica indicazione del Tribunale
- Se il procuratore Aggiunto non ritiene necessaria l'iscrizione a mod. 45, appone il semplice "visto" a Consolle mentre in caso contrario, ne dispone l'iscrizione.
- In questo caso l'Ufficio Iscrizione Notizie di Reato dopo aver iscritto il fascicolo mod. 45, comunica all'Ufficio Affari civili il PM il numero ed titolare del fascicolo.
- Ufficio Affari Civili provvede ad assegnare il procedimento in SICID allo stesso titolare del mod. 45, nonché ad apporre sulla copertina il numero UAC.
- L'Ufficio affari civili comunica alla cancelleria, nel momento della restituzione del visto del Procuratore Aggiunto, il nominativo del sostituto assegnatario del modello 45.

3.2 ATTI

Gli atti indicati dal Tribunale come da trasmettere al Pubblico Ministero sono trasmessi con il flag "visti", non si appone il campanello dell'urgenza salva specifica indicazione del Tribunale.

- Decreto di liquidazione compenso al Curatore
- Decreto di Chiusura del Fallimento

Di regola il visto sarà apposto dal Sostituto Procuratore assegnatario della procedura concorsuale; per le procedure senza pubblico ministero assegnatario il visto sarà apposto dal Procuratore Aggiunto Coordinatore degli Affari Civili salvo che appaia opportuna una definitiva assegnazione del fascicolo ad un singolo sostituto.

3.4 RELAZIONI ED ATTI DEL FASCICOLO

Salvo indicazione del Tribunale dell'"urgenza", gli atti dei fascicoli sono trasmessi con il flag "altro" e senza campanello di urgenza, salvo le relazioni dei curatori, alle quali si appone il campanello di urgenza.

Gli uffici potranno prevedere forme aggiuntive di trasmissione degli atti più rilevanti, tra i quali:

- a) la comunicazione del Commissario giudiziale su atti di frode (art. 106 CCII);
- b) l'informativa del Curatore (art. 130, comma 1, CCII);
- c) la relazione particolareggiata del Curatore (art. 130, comma 4, CCII).

3.6 VISIBILITÀ DEL FASCICOLO

I singoli PM titolari di un fascicolo mod. 45 o mod 21 ma che non sono ancora assegnatari del fascicolo civile della procedura fallimentare , salvo che possano provvedere via CONSOLLE, possono chiedere la visibilità dalla loro casella di posta elettronica @giustizia.it diretta all'indirizzo fallimentare.tribunale.pescara@giustizia.it

La cancelleria del Tribunale trasmette gli atti attraverso SIECID al SICID.

L'ufficio Affari Civili attraverso SICID aprirà il fascicolo al PM richiedente che diventerà assegnatario del fascicolo fallimentare e comunica alla cancelleria del Tribunale via SICID il nominativo del sostituto assegnatario cui è sempre automaticamente attribuita la visibilità da parte della

cancelleria, senza autorizzazioni del Giudice Delegato.

La Cancelleria del Tribunale trasmette gli atti attraverso il SIECID che sono quindi visibili sull'applicativo consolle del P.M. da parte del singolo sostituto assegnatario.

Di regola l'acquisizione degli atti da parte della Procura avviene da Consolle del PM del sostituto assegnatario così limitando le deleghe alla Polizia Giudiziaria per l'acquisizione degli atti.

ART. 4 ADEMPIMENTI DOPO LA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

4.1. ATTI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROCURA

A seguito della comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale il Procuratore Aggiunto titolare della materia Affari Civili e delegato al coordinamento del Gruppo Criminalità Economica,

- dispone l'iscrizione di un procedimento a modello 45 (atti non costituenti notizia di reato) relativo alla liquidazione giudiziale/controllata nei confronti dell'impresa interessata.
- L'Ufficio Iscrizioni inserisce a Sicp e sul fascicolo il numero UAC, comunicandolo al Sostituto ed all'Ufficio Affari Civili il nome del PM titolare ed il numero del mod. 45;
- L'Ufficio Affari Civili comunica alla cancelleria concorsuale, unitamente al visto iniziale del Procuratore Aggiunto, il numero del procedimento iscritto a modello 45 ed il nominativo del PM che risulta designato per la sua trattazione, riferimenti che saranno utilizzati in ogni atto ed in ogni comunicazione inerente la procedura e d'interesse del PM;
- Chiede alla cancelleria concorsuale del Tribunale di autorizzare la visibilità della procedura concorsuale e della relativa procedura preconcorsuale o del procedimento unitario al singolo sostituto Procuratore assegnatario del procedimento;
- La cancelleria concorsuale deposita nel fascicolo concorsuale il decreto del Procuratore Aggiunto di designazione de PM e di autorizzazione alla visibilità totale del fascicolo e lo mette in visione al Curatore ed Giudice Delegato.
- Il sostituto Procuratore assegnatario dell'indagine è automaticamente autorizzato alla visione sia del procedimento concorsuale sia del procedimento pre-concorsuale.

Il sostituto titolare delle indagini puo' ordinare alla Polizia Giudiziaria di trasmettere al Curatore estratto dall'archivio dei rapporti finanziari contenente:

- 1) elenco dei rapporti, anche estinti, con banche ed altri intermediari finanziari;
- 2) certificazioni da lavoro dipendente;
- 3) TFR;
- 4) elenco dei redditi percepiti;
- 5) atti del registro;

Potra' inoltre autorizzare il curatore della procedura concorsuale a richiedere agli istituti di credito titolari dei rapporti individuati con la visura gli estratti conto e l'ulteriore documentazione relativa ai rapporti bancari;

autorizza il curatore a trasmettere la Sua richiesta all'indirizzo di posta elettronica dell'istituto di credito dedicato alle richieste d'informazioni dell'Autorità Giudiziaria unitamente al decreto autorizzativo;

ART. 5 - TRASMISSIONE AUTOMATICA DELLE RELAZIONI EX ART. 130 COMMA 7

Anche ai sensi dell'art. 130 comma 7, si dispone al momento del deposito da parte del curatore direttamente a cura della cancelleria (e quindi senza necessità di ordine del giudice delegato) la trasmissione automatica ed in integrale (preferibilmente avendo già autorizzato la visibilità al sostituto assegnatario delle indagini scaturite dalla già trasmessa sentenza dichiarativa se del caso acquisendo il nominativo dall'U.A.C. della Procura):

- a) della informativa sui primi accertamenti compiuti ex art. 130 c. 1 da depositare da parte del curatore necessariamente entro trenta giorni (con il flag "altro" e con campanello di urgenza);
- b) della comunicazione delle notizie di reato ex art. 130 c. 2 da depositare da parte del curatore in caso di mancato deposito delle scritture contabili e/o di altre violazioni (con il flag "altro" e con campanello di urgenza);
- c) della relazione particolareggiata ex art. 130 C. 4 e 5 del curatore (con il flag "altro" e con campanello di urgenza).

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CURATORE

Tramite l'adeguato esercizio dei poteri di vigilanza da parte dei giudici delegati sarà assicurato in tutti i procedimenti il tempestivo deposito delle relazioni ex art. 130 comma 4 Codice della Crisi per consentire al Pubblico Ministero un regolare flusso informativo. In allegato a tale Protocollo vengono pubblicate le specifiche linee guida per la relazione di ogni genere di atto informativo.

ART.9 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente protocollo entrerà in vigore in data 11 aprile 2023
Si pubblichi sul Sito istituzionale della Procura della Repubblica e del Tribunale di Pescara.

Pescara, 28 marzo 2023

Il Procuratore della Repubblica
dr. Giuseppe Bellizzi

Il Procuratore Aggiunto
Dr.ssa Anna Rita Mantini

Il Presidente del Tribunale
dr. Angelo Mariano Bozza

Il coordinatore dei Giudici Delegato
dr. Elio Bongrazio